

COMUNE DI COLLINA D'ORO

MESSAGGIO MUNICIPALE

N° 4, PER L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA PRESTAZIONE COMPLEMENTARE COMUNALE

Al
CONSIGLIO COMUNALE DI
COLLINA D'ORO
6926 MONTAGNOLA

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

Nell' ambito della rivisitazione di tutti i regolamenti, sottoponiamo alla vostra cortese attenzione, per approvazione, il regolamento per il COMUNE DI COLLINA D'ORO concernente la prestazione complementare comunale.

Questo regolamento costituisce la base legale per uniformare le prestazioni fin'ora versate ai beneficiari degli ex Comuni di Gentilino e Montagnola e inglobare quelli di Agra finora privi di tale prestazione.

Le uniche modifiche che sono apportate, rispetto al precedente regolamento di Montagnola, riguardano:

l'Art. 1 Generalità - scopo

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|---|---|
| Al fine di migliorare le condizioni di esistenza degli anziani, dei superstiti e degli invalidi, in particolari condizioni di disagio, il Comune di Montagnola istituisce un aiuto complementare comunale | <i>Al fine di migliorare le condizioni di vita degli anziani, dei superstiti e degli invalidi, in particolari condizioni di disagio, il Comune di Collina d'Oro istituisce un aiuto complementare comunale.</i> |

Art. 3 - Limiti di reddito

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|--|--|
| <p>La prestazione complementare comunale é concessa se il reddito annuo determinante non raggiunge i seguenti limiti:</p> <p>Fr. 19'976.- per persone sole o minorenni assegnatari di rendite di invalidità</p> <p>Fr. 31'512.- per coniugi</p> <p>Fr. 9'690.- per figli a carico o orfano</p> | <p><i>(invariato).</i></p> <p><i>Fr. 17'300.- per persone sole o minorenni assegnatari di rendite di invalidità</i></p> <p><i>Fr. 25'950.- per coniugi</i></p> <p><i>Fr. 9'060.- per figli a carico o orfano</i></p> <p><u>Osservazione:</u> <i><u>I nuovi limiti di reddito sono quelli applicati per l'ottenimento della PC cantonale, validi dal 01.01.04.</u></i></p> |

Art. 4 - Sostanza

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|---|--|
| <p>La prestazione complementare comunale é concessa se la sostanza, tenuto conto delle parti di sostanza cui il richiedente ha rinunciato per ottenere prestazioni complementari, non supera i seguenti limiti:</p> <p>Fr. 25'000.- per persone sole, minorenni assegnatari di rendite di invalidità</p> <p>Fr. 40'000.- per coniugi</p> <p>Fr. 25'000.- massimo per figli a carico, indipendentemente dal numero dei figli, o orfani</p> | <p><i>(invariato).</i></p> <p><i>(invariato).</i></p> <p><i>(invariato).</i></p> <p><i>Fr. 15'000.- massimo per figli a carico, indipendentemente dal numero dei figli o orfani</i></p> <p><u>Osservazione:</u> <i><u>Limiti previsti dal Cantone, validi dal 01.01.04.</u></i></p> |

l'Art. 7 - Prestazioni

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|--|--|
| <p>La prestazione complementare comunale comporta il versamento di un importo annuo di:</p> <p>a) Fr. 1'596.- per persone sole o minorenni assegnatari di rendite AI</p> | <p><i>La prestazione complementare comunale comporta il versamento di un importo annuo di:</i></p> <p><i>a) Fr. 1'600.- per persone sole o minorenni assegnatari di rendite AI</i></p> |

| | |
|---|--|
| <p>Fr. 2'392.- per coniugi Fr. 639.- per orfani</p> <p>b) Per gli altri aventi diritto (Art. 2, lett. b), alla differenza tra l'importo della prestazione comunale e l'eccedenza del reddito determinante previsto dal diritto cantonale.</p> <p>c) Per gli aventi diritto ospiti di case per anziani o di altri istituti, la prestazione complementare comunale ammonta a un quarto degli importi indicati alla lett. a).</p> <p>Gli importi indicati saranno adeguati proporzionalmente agli aggiornamenti decretati a livello cantonale.</p> | <p><i>Fr. 2'400.- per coniugi Fr. 700.- per orfani</i></p> <p><i>b) Fr. 600.- per persone sole ospiti di case per anziani o altri istituti Fr. 1'000.- per coniugi ospiti di case per anziani o altri istituti.</i></p> <p><i>c) (invariato).</i></p> <p><i>(eliminato).</i></p> <p><i>Gli importi indicati potranno essere adeguati proporzionalmente agli aggiornamenti decretati a livello cantonale.</i></p> |
|---|--|

P.q.m.

si chiede gentilmente di voler

r i s o l v e r e :

1. È approvato - articolo per articolo e nel suo complesso - il regolamento del Comune di Collina d'Oro concernente la PRESTAZIONE COMPLEMENTARE COMUNALE.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2005 previa ratifica da parte del Consiglio di Stato e per delega da parte della Sezione Enti Locali.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati quelli degli ex Comuni di Montagnola e Gentilino.

Con ogni ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Sabrina Romelli

Il Segretario:

Sandro Gandri

Allegato: Progetto di regolamento

Collina d'Oro, 29 luglio 2004
RM 359/19.07.04